



**COMUNICATO UFFICIALE N.347**  
**Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 234/AA al N. 238/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano MACALUSO, Marco CURTI e della società A.S. PIANTEDO avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMANO MACALUSO, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore Soc. A.S. Piantedo, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del p.to 1.1 lett. a) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2017/18 e del p.to 5.1 del C.U. n.13 della Delegazione Provinciale di Sondrio, stagione sportiva 2017/18, per aver consentito e comunque per non aver impedito che il calciatore Mazzoni Mattia, nato il 17-6-2010, venisse schierato nella gara U.s. Delebbio/A.S. Piantedo del 7-11-2017, categoria Pulcini, nonostante in base alle disposizioni sopra citate potessero parteciparvi al massimo calciatori nati nel 2009; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.53 delle N.O.I.F. per aver consentito alla Soc. A.S. Piantedo di non presentarsi per la disputa delle gare Piantedo/Valchiavenna, categoria Esordienti Misti, Piantedo/Cosio Valtellino, categoria Pulcini, come da C.U. della Delegazione di Sondrio n.15 del 5-10-2017 e Cosio Valtellino / Piantedo, categoria Esordienti Misti, come da C.U. della Delegazione di Sondrio n. 16 del 12-10-2017;

MARCO CURTI, dirigente accompagnatore della Soc. A.S. Piantedo, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del p.to 1.1 lett. a) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2017/18 e del p.to 5.1 del C.U. n.13 della Delegazione Provinciale di Sondrio, stagione sportiva 2017/18, per aver rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore della Società U.s. Delebbio nella gara del 7-11-2017, categoria Pulcini, da tale ultima Società disputata contro l'A.S. Piantedo nella quale risulta essere stato schierato il calciatore Mazzoni Mattia, nato il 17-6-2010 e ciò nonostante in base alle disposizioni sopra citate potessero parteciparvi al massimo calciatori nati nel 2009;

A.S. PIANTEDO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano MACALUSO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S. PIANTEDO e Marco CURTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Romano MACALUSO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Marco CURTI e di € 70,00 (settanta/00) di ammenda per la società A.S. PIANTEDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 733 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Carmelo PEZZINO e della società A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO PEZZINO, Presidente della società A.S.D. Nuova Pol. Torrenovese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all'art. 44, comma 1, del Regolamento LND, per aver disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;

A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo PEZZINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo PEZZINO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA POL.TORRENOVESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Luigi BELLORINI e della società POL. CEDRATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BELLORINI, all'epoca dei fatti Consigliere della società Polisportiva Cedratese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto indebita attività di proselitismo contattando con messaggio WhatsApp il calciatore Paolo Bianchi, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Union Villa Cassano e senza autorizzazione di quest'ultima, proponendogli un incontro finalizzato a verificarne la disponibilità a trasferirsi nella stagione sportiva 2017/2018 alla Polisportiva Cedratese;

POL. CEDRATESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BETTINELLI in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. CEDRATESE e Luigi BELLORINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi BELLORINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. CEDRATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 568 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto TUVERI avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO TUVERI, iscritto al Settore Tecnico (codice n. 48857), tesserato all'inizio della stagione sportiva 2016-2017 per la A.S.D. ATLETICO GRIFONE, poi dimessosi il 26.10.16 ed all'epoca dei fatti svolgente attività per la A.S.D. REAL AURELIO, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 41 comma 1 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver preso parte all'iniziativa "Jucar a Futbol" organizzata il 7.6.17 dalla A.S.D. REAL AURELIO, a cui ha partecipato il calciatore minorenni APA Gabriele seppur in difetto di previo nulla osta da parte della Società A.S.D. ATLETICO GRIFONE con cui era all'epoca tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto TUVERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Roberto TUVERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 238/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Marco GORI avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO GORI, allenatore di base codice 56.554, nella stagione 2015/2016, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art 38 del regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14 alla voce "allenatori" per la stagione sportiva 2015/2016, per aver omesso il deposito dell'accordo economico sottoscritto con la A.D. Voluntas Calcio Spoleto entro il termine previsto dalla normativa di riferimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco GORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Marco GORI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini